

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO ANNO 2011

IL SINDACO

Vista Legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'art. 11, prevedente l'istituzione del Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori aventi determinati requisiti.

Vista la D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009, integrata con D.G.R. n. 293 del 09.02.2010, con la quale la Giunta Regione Marche ha riapprovato le modalità del funzionamento del fondo di cui trattasi.

Visto l'art. 11, comma 13, della Legge 06.08.2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.06.2008, n. 112,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.09.2011

RENDE NOTO

LE MODALITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998

E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA AL COMUNE ENTRO IL 31.10.2011

REQUISITI

Requisiti oggettivi

- Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 600,00;
- Conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Requisiti soggettivi

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea solo se è munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- Residenza anagrafica nel Comune di San Giorgio di Pesaro e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- **Per gli immigrati:** possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
- Mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 22 luglio 1977, n. 44 e successive modificazioni;
- Certificazione **ISEE** determinata in base alla dichiarazione dei redditi 2011 - periodo d'imposta 2010 - del nucleo familiare:

FASCIA A) : ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale INPS

(pari a € 5.424,90 nel 2011) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;

FASCIA B): ISEE non superiore all'importo di due assegni sociali INPS

(pari a 10.849,80 nel 2011) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale

- **Per richiedente, ovvero componente del nucleo familiare, nello stato di:**

“ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento , che abbiano perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:

- *licenziamento,*
- *dimissioni per giusta causa,*
- *mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo di almeno 3 mesi , ovvero 90 giorni , con uno o più contratti anche non continuativi. In quest’ultima fattispecie sono ricompresi , e con le stesse modalità i lavoratori subordinati(anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione”*

il requisito del reddito sarà verificato sulla base del valore ISEE corrente, rimodulato convenzionalmente con l’abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati nella deliberazione della giunta regionale n. 250 del 23.02.2009 e successiva convenzione tra la Regione Marche e i C.A.F., approvata dalla giunta regionale con DGR n. 251/2009;

Per l’accertamento economico il requisito fondamentale è la certificazione ISEE rilasciata dall’INPS per il tramite dei CAF ai sensi del decreto legislativo n. 106/98 così come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000 relativo alla dichiarazione dei redditi 2011 - periodo d’imposta 2010 - ed il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall’ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell’imposta di registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell’appartamento ha presentato domanda di contributo.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche ed a controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano dubbi fondati sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, **in particolare relativamente ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a 0 (zero)**. Nel caso di dichiarazione non veritiera si provvederà a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di cui all’art. 482,483,489,495, e 640 del codice penale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere consegnate al Comune entro il giorno **31.10.2011**. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale fa fede la data di spedizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Modello ISEE (sulla base della dichiarazione dei redditi 2011 – periodo d’imposta 2010);
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell’anno 2011;
- Eventuale copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;
- Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2011 (per i contratti stipulati prima dell’anno 2011);
- Eventuale copia di certificazione sanitaria attestante la percentuale di invalidità di eventuali familiari;
- Eventuale copia attestante la seguente posizione del richiedente e/o familiari:
 1. ex lavoratore dipendente che non goda di indennità;
 2. ex lavoratore che abbia una indennità a seguito di licenziamento;
 3. ex lavoratore che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di
 - licenziamento,
 - dimissioni per giusta causa,
 - mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo di almeno 3 mesi , ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest’ultima fattispecie sono ricompresi , e con le stesse modalità i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione
- Fotocopia di un documento di riconoscimento;
- **Per gli immigrati:**
- Permesso o carta di soggiorno
- Certificato storico di residenza ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.L.25.06.2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 113.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, come di seguito:

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

CORRETTIVO PER SITUAZIONI PARTICOLARI

Per nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili e/o invalidi pari o superiori al 67% e famiglie con numero maggiore di cinque componenti e per altre situazioni (sfratto esecutivo per fine locazioni ecc.) il contributo da assegnare è incrementato fino ad un massimo del 25%.

NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni, per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo.

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti sarà concesso un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

LIMITE MASSIMO DEI CONTRIBUTI EROGABILI

Il complesso dei contributi erogabili non potrà in alcun modo eccedere l'importo del fondo assegnato al Comune ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 eventualmente incrementato con fondi regionali (art. 11, comma 6, legge n. 431/1998).

Qualora La somma complessiva dei contributi assegnati ecceda l'importo del fondo come sopra determinato, i contributi saranno ridotti in proporzione.

LE DOMANDE PRESENTATE CHE RISULTASSERO INCOMPLETE O ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (indicate con asterisco nel modulo della domanda) SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196)

Ai sensi dell' Art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Al richiedente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste al Comune di San Giorgio di Pesaro.

San Giorgio di Pesaro lì 30.09.2011

IL SINDACO
Roberto Landini